



"SIDEWEB" srl  
Sede legale via Terraglio, 14  
31022 Preganziol (TV)  
e-mail:  
[servizi@sideweb.it](mailto:servizi@sideweb.it)

# JurisMil

## CENTRO STUDI DIRITTO MILITARE

### NOTA INFORMATIVA SULLE MAGGIORAZIONI DELLE INDENNITA' OPERATIVE

- TRASCINAMENTO -

26/2/2006

Da un pò di tempo stiamo ricevendo numerose richieste di informazioni relative ad alcune pronunce di Tribunali Amministrativi Regionali (ad es., [TAR Campania](#), Sezione VI, n° 8796 del 26.04.2004) che avrebbero riconosciuto ai militari ricorrenti (già destinatari di una maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base previste dalla Legge 78/83) una ulteriore corresponsione delle maggiorazioni delle medesime indennità, in misura proporzionale agli anni di servizio prestati presso lo stesso Ente (fino ad un massimo di 20 anni) a titolo di "trascinamento", secondo quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, del DPR 394/95.

C'è da considerare, innanzitutto, che vi sono altri T.A.R. che non hanno accolto analogo ricorso ([vedasi Sentenza TAR LECCE, III Sezione, n° 3827 del 26.05.2005](#)), così come vi sono state numerose sentenze di II° Grado del Consiglio di Stato che hanno visto accogliere i ricorsi d'appello dell'Amministrazione.

Pertanto, se da un lato esistono numerose sentenze dei T.A.R. a sostegno del diritto alla corresponsione di una maggiorazione aggiuntiva dell'indennità operativa per quei soggetti che la percepiscono già maggiorata in relazione al tipo di impiego, dall'altra vi sono corrispondenti pronunce di altri T.A.R., nonché numerose sentenze del [Consiglio di Stato](#) (IV Sezione che si occupa di militari) che **si sono espresse in termini negativi** (nella fattispecie, nei confronti del personale della Guardia di Finanza, ma le [leggi relative alle indennità operative](#) degli appartenenti alla G.d.F. corrispondono a quelle già applicate alle altre categorie di militari).

Per quanto sopra, esiste la legittima convinzione che l'[interpretazione data dai giudici del C.d.S.](#), che nega il riconoscimento di ulteriori maggiorazioni, possa applicarsi anche al personale delle FF.AA. percettori dell'indennità operativa.

Inoltre, ancora il C.d.S. ha richiamato, a supporto della propria tesi, la norma di interpretazione autentica della legge sul trascinarsi delle indennità operative dei militari, introdotta con la Legge 350/2003 ([finanziaria 2004](#)), stabilendo, appunto, che le maggiorazioni delle indennità operative dovranno essere attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base e non anche di altra indennità operativa. Infine, va osservato attentamente che lo stesso Alto Consesso ha confermato tale interpretazione anche in sede consultiva, in occasione di alcuni Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica.

Tante sono, dunque, le motivazioni per le quali la nostra struttura **non** intende percorrere alcuna attività giurisdizionale in merito.

Per un approfondimento sulla questione si riportano alcuni passi delle sentenze e delle fonti normative richiamate.

**Sideweb**  
**m.m. - 26/02/2006**

---

## **Articolo 5 D.P.R. 395/94 – Trascinamento indennità operative –**

*Indennità di impiego operativo.*

Comma 1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla *legge 23 marzo 1983, n. 78*, è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

**Tabella I**

INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE (9/a)

N.	Fasce di gradi per ruoli				Misure mensili lorde
	Ufficiali	Marescialli	Sergenti	Volontari in SPE	
I	Ten. Col.+29				780.000
II	Ten. Col.+25				720.000

III	Ten. Col.	Aiut.+29			665.000
	Magg+25				
	Cap.+29				
	Ten.+29				
IV	Magg.	Aiut.+25			645.000
	Cap.+25				
	Ten.+25				
V	Cap.	Aiutante			580.000
	Ten.+15	M.llo Ca.+25			
VI		M.llo Capo	S.M. Capo		540.000
VII		M.llo Ord.+15			500.000
VIII		M.llo Ord.+10			460.000
IX			S.M.+15	C.M.C.S.	445.000
X	Ten.+2				400.000
XI		M.llo Ord.		C.M. Scelto	350.000
XII	Ten.				320.000
XIII	S. Ten.+2	M.llo+5	S.M.	C.M. Capo	288.000
XIV	S. Ten.	M.llo			260.000
XV			Serg.		220.000
XVI			I Cap. Magg.		200.000

Comma 2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della *legge 23 marzo 1983, n. 78*, **le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni**, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla *legge 23 marzo 1983, n. 78*.

#### **Art. D.P.R. 360/97 art. 4 comma 3**

“3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma **in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennità percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78**, è stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti. “

#### **art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78**

##### **Art.2. Indennità di impiego operativo.**

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta

l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o rafforzati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della [legge 23 dicembre 1970, numero 1054](#) <sup>(3)</sup>, e successive modificazioni.

A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della [legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121](#) <sup>(3)</sup>, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza <sup>(3a)</sup>.

**Tabella I** [legge 23 marzo 1983, n. 78](#) così come sostituita dal comma 1 Articolo 5 D.P.R. 395/94

INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE (9/a)					
N.	Fasce di gradi per ruoli				Misure mensili lorde
	Ufficiali	Marescialli	Sergenti	Volontari in SPE	
I	Ten. Col.+29				780.000
II	Ten. Col.+25				720.000
III	Ten. Col.	Aiut.+29			665.000
	Magg+25				
	Cap.+29				
	Ten.+29				
IV	Magg.	Aiut.+25			645.000
	Cap.+25				
	Ten.+25				
V	Cap.	Aiutante			580.000
	Ten.+15	M.llo Ca.+25			
VI		M.llo Capo	S.M. Capo		540.000
VII		M.llo Ord.+15			500.000
VIII		M.llo Ord.+10			460.000
IX			S.M.+15	C.M.C.S.	445.000
X	Ten.+2				400.000
XI		M.llo Ord.		C.M. Scelto	350.000
XII	Ten.				320.000

XIII S. Ten.+2	M.110+5	S.M.	C.M. Capo	288.000
XIV S. Ten.	M.110			260.000
XV		Serg.		220.000
XVI		I Cap. Magg.		200.000

---

## Relazione Governo su interpretazione autentica

### Finanziaria 2004 – Legge L. 24-12-2003 n. 350

#### art. 3 comma 72

Comma 72. L'articolo 5, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394*, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255*. L'articolo 19, comma 4, della *legge 28 luglio 1999, n. 266*, si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della *legge 8 agosto 1990, n. 231*, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della *legge 1° aprile 1981, n. 121*. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

#### RELAZIONE TECNICA DEL GOVERNO PER LA FINANZIARIA 2004 IN MERITO ALLA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL TRASCINAMENTO DELLE INDENNITA' OPERATIVE.

[Scarica la relazione.](#)

[DOWNLOAD](#)

---

**Estratto sentenza T.A.R. Campania 26 aprile 2004**

*“Del resto, a fugare ogni dubbio in proposito, è recentemente intervenuto l'articolo 3, comma 72<sup>a</sup>, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, secondo cui <<l'articolo 5, comma 2<sup>a</sup> del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5>>.*

*Appare quindi evidente, anche alla luce della suindicata disposizione interpretativa, che l'ulteriore maggiorazione da trascinamento di cui al comma 2<sup>a</sup> dell'articolo 5 del D.P.R. n. 394 del 1995 deve essere corrisposta a tutti coloro i quali percepiscano, in atto, l'indennità operativa di base (e quindi l'indennità di controllo spazio aereo, la cui piattaforma di calcolo, come si è visto, è proprio l'indennità operativa di base).*

*La pretesa svolta sul punto dai ricorrenti deve pertanto essere accolta e deve quindi essere dichiarato il loro diritto a percepire l'indennità di controllo spazio aereo con l'ulteriore maggiorazione di cui al comma 2<sup>a</sup> dell'articolo 5 del D.P.R. n. 394 del 1995, con conseguente condanna dell'intimata amministrazione alla corresponsione di tutte le somme che per l'effetto risulteranno dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (da computarsi secondo i criteri stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 3 del 1998: gli interessi legali su differenze retributive tardivamente corrisposte sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino all'adempimento tardivo, secondo i tassi in vigore alle relative scadenze; la*

rivalutazione deve essere calcolata sull'importo nominale dei singoli ratei, con riferimento all'indice ISTAT e la somma dovuta a tale titolo non deve essere ulteriormente rivalutata).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti che precedono.

5. Sussistono giusti motivi per compensare spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VI, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe (n. 12903/2002 Reg. Gen.).

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2004.”

---

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA PUGLIA - LECCE - TERZA SEZIONE**

**Registro Sentenze: 3827/2005**

**Registro Generale:**  
**1805/2004**

nelle persone dei Signori:

<b>EVASIO SPERANZA</b>	<b>Presidente</b>
<b>LUIGI COSTANTINI</b>	<b>Cons.</b>
<b>SILVIO LOMAZZI</b>	<b>Ref. , relatore</b>

7

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella Camera di Consiglio del **26 maggio 2005**

Visto il ricorso **1805/2004** proposto da:

*EMILIO INGUSCIO, GIUSEPPE SABBA, DOMENICO D'AMBROSIO,  
FRANCESCO URSOLEO, CLAUDIO PACIOTTA, GIANCARLO CARICATO,  
GIUSEPPE MARTI, VITANTONIO MALERBA, SALVATORE CARALLO,  
NARSEDIO LETTERE, RAFFAELE MARGIOTTA, SALVATORE POTENZA*

rappresentati e difesi da:

**LUCA PARILLO**

con domicilio eletto in LECCE

*VIA MATERA, 3*

**contro**

*MINISTERO DELLA DIFESA*

*in persona del Ministro pro tempore*

rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO*

*con domicilio eletto in LECCE*

*VIA F.RUBICHI, 23*

*presso la sua sede;*

**per l'annullamento,**

del provvedimento n.RS61/601/0917 del 29 gennaio 2004 del Ministero della Difesa – Comando 61° Stormo, notificato il successivo 20 luglio 2004 nonché, ove necessario, del provvedimento n.DGPM/IV/12/2031/30 dell'8 gennaio 2003 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – IV Reparto

con i quali è stata denegata la maggiorazione dell'indennità di volo, ex art.6 Legge 23 marzo 1983, n.78, nella misura prevista dall'art.5, comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.394 e degli atti preordinati, connessi e consequenziali,

**per l'accertamento**

del diritto alla maggiorazione dell'indennità di volo di cui all'art.6 della Legge 23 marzo 1983, n.78, nella misura prevista dall'art.5, comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.394 e

**per la condanna**

del Ministero della Difesa al pagamento delle relative somme oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**MINISTERO DELLA DIFESA**

Viste le memorie conclusive depositate dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito il relatore Ref. Silvio Lomazzi e uditi, altresì, per la parte ricorrente l'Avv. Luca Parillo e per l'Amministrazione resistente l'Avv. dello Stato Mariagrazia Invitto;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## FATTO

I ricorrenti, dipendenti di ruolo del Ministero della Difesa, in qualità di sottufficiali dell'Aeronautica Militare, sono in servizio presso il 15° Stormo – 84° Centro SAR di Brindisi, fanno parte degli equipaggi fissi di volo e percepiscono la corrispondente indennità, ai sensi dell'art.6 della Legge 23 marzo 1983, n.78.

Gli stessi, ritenendo di avere diritto alla maggiorazione della suddetta indennità, in applicazione dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.394, avanzavano la relativa richiesta al Ministero, il quale, sulla base della circolare n.DGPM/IV/12/2031/30 dell'8 gennaio 2003, esplicativa della normativa suindicata, rigettava la stessa con provvedimento n.RS/61/601/0917 del 29 gennaio 2004, notificato il successivo 20 luglio 2004.

Gli interessati impugnavano quindi i cennati atti censurandoli per violazione di legge ed in particolare dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.394 del 1995 e dell'art.36 Cost. e per eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento.

I ricorrenti inoltre chiedevano l'accertamento del diritto alla percezione della maggiorazione dell'indennità in esame e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative somme oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio, deducendo nel merito l'infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con memoria difensiva gli interessati deducevano inoltre il contrasto dell'art.3, comma 72 della Legge 24 dicembre 2003, n.350, di interpretazione autentica dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.394 del 1995, con gli artt.3, 36 e 113 Cost..

Nell'udienza del 26 maggio 2005 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

## DIRITTO

I ricorrenti hanno censurato gli atti impugnati per violazione di legge ed in particolare dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.394 del 1995 e dell'art.36 Cost. e per eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento.

In particolare i militari, percettori dell'indennità di volo in applicazione dell'art.6 della Legge n.78 del 1983, ritengono di avere diritto alla maggiorazione dell'indennità in esame, ai sensi del menzionato art.5, comma 2, perché lo stesso richiama, tra le altre, proprio la disciplina contenuta nell'art.6 della Legge n.78 del 1983.

Gli interessati aggiungono che una diversa interpretazione porrebbe in contrasto la norma con l'art.36 Cost., determinando un'ingiustificata decurtazione della loro retribuzione.

L'Amministrazione resistente ha contestato nel merito i suddetti assunti.

Il motivo di ricorso è infondato.

Al personale militare spetta un'indennità operativa di base (cfr. art.2 Legge n.78 del 1983) fatto salvo il trattamento più favorevole riservato a coloro che sono assegnati a particolari servizi (tra i quali gli impiegati negli equipaggi fissi di volo, cfr. art.6 della Legge n.78 del 1983).

La cennata indennità operativa di base è stata rideterminata nel quantum (cfr. art.5, comma 1 del D.P.R. n.394 del 1995) e contestualmente maggiorata limitatamente al "personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del [D.P.R. n.394 del 1995] abbia prestato servizio nelle condizioni di cui [all'art. 6] della Legge n.78 del 1983"(cfr. art.5, comma 2 del D.P.R. n.394 del 1995).

Orbene dalla formulazione del disposto normativo si ricava in sede interpretativa che la maggiorazione de qua non può essere corrisposta a chi è stato in servizio e

a chi è ancora in servizio negli equipaggi fissi di volo, ma solo a chi è cessato dal suddetto impiego prima dell'entrata in vigore del D.P.R. in esame o nella vigenza di questo (cfr. TAR Puglia, Lecce, III, n.7253 del 2004).

Pertanto i ricorrenti, destinati agli equipaggi fissi di volo, non hanno diritto a percepire la cennata maggiorazione.

Del resto la cennata norma è volta ad impedire che il militare, una volta cessato da un particolare impiego, subisca una sensibile decurtazione del proprio trattamento economico per effetto del "passaggio" dall'indennità speciale all'indennità operativa di base.

Ogni residuo dubbio interpretativo sul menzionato art.5. comma 2 del D.P.R. n.394 del 1995 è stato fugato con l'entrata in vigore dell'art.3, comma 72 della Legge 24 dicembre 2003, n.350 in base al quale la disposizione indicata si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base (cfr. TAR Puglia, I, n.3425 del 2004).

Gli interessati deducono inoltre, con memoria, il contrasto della citata norma di interpretazione autentica con gli artt.3, 36 e 113 Cost..

Il Collegio ravvisa la manifesta infondatezza della questione di legittimità prospettata.

Con riferimento in particolare all'art.3 Cost. occorre rilevare che, di fronte a molteplici possibili interpretazioni della disposizione contenuta nel menzionato art.5, comma 2 del D.P.R. n.394 del 1995, il legislatore è intervenuto, propendendo per un'esegesi letterale, per fini di certezza del diritto e, dunque, nei limiti di un ragionevole uso della propria discrezionalità (cfr. TAR Puglia, Lecce, III, n.6529 del 2004).

Viene a cadere dunque anche la censura in rapporto all'art.113 Cost., formulata dai ricorrenti in stretta connessione a quella appena esaminata.

Con riguardo poi all'art.36 Cost. è da ribadirsi la coerenza dell'intervento normativo - secondo quanto anche in precedenza evidenziato – all'esito del quale è ora prevista un'indennità operativa di base in generale per tutto il personale militare, fatto salvo il trattamento più favorevole riservato a coloro che vengono destinati a particolari servizi, cui spetta un'indennità speciale e al personale che cessa dai suddetti particolari impieghi, al quale viene attribuita l'indennità di base maggiorata.

In definitiva il ricorso va respinto perché infondato nel merito.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, **respinge il ricorso** n. **1805/2004** indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2005.

**Evasio SPERANZA** – Presidente

**Silvio LOMAZZI** – Estensore

Pubblicato mediante deposito in

Segreteria il 23 luglio 2005

[Estratto Sentenza Consiglio di Stato N.2188](#)  
[DEPOSITATA IN SEGRETERIA 20 aprile 2004](#)

Resta da chiarire ancora se il secondo comma dell'articolo 5 si applichi solo a coloro che "sono stati in servizio" in impieghi operativi che comportano l'attribuzione delle indennità speciali di cui agli articoli 2,3,4,5, 6 e 7 della legge n. 78/1983, o anche a coloro che attualmente sono ancora in servizio in tali impieghi.

Ad avviso del Collegio la disposizione va interpretata secondo il significato logico che ad essa deve essere attribuito alla luce di tutte le disposizioni in materia. In particolare rileva la disposizione di cui al DPR 16 marzo 1999, n. 255, in base alla quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l'indennità speciale spettante nella nuova posizione e "qualora più favorevole" l'indennità **operativa** di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1955".

Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l'uno e l'altro trattamento, restando esclusa la possibilità del cumulo.

Ciò dimostra che l'indennità **operativa** di base maggiorata assolve ad una funzione meramente perequativa in favore di coloro che, avendo prestato in passato servizi che comportano l'attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella **operativa** di base, (i servizi di cui agli articoli 3,4,5,6 e 7 della legge 78/83), ritornando a percepire solo quella di base, perderebbero parte dei loro emolumenti. La **maggiorazione** di cui al comma 2, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni), può, peraltro, complessivamente essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento.

Non avrebbe senso, invece, attribuire la **maggiorazione** a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella **operativa** di base. Ciò contrasterebbe anche col divieto di cumulo delle indennità di cui all'articolo 17 della legge n. 78/83, che espressamente dispone: "Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro".

Non si può poi sottacere che la legge finanziaria per il 2004, all'articolo 3, comma 72, dettando l'interpretazione autentica dell'articolo 5, ha espressamente previsto che le **maggiorazioni** di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità **operativa** di base.

Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello dell'amministrazione deve essere accolto. Non essendosi costituito il resistente non v'è luogo pronunciarsi sulle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Sig

---

**DOCUMENTI INTEGRALI**

**Sentenza T.A.R. Campania**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VI, composto dai Signori:

Dott. Michele Perrelli - Presidente

Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.

Dott. Ida Raiola - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12903/2002 Reg. Gen., proposto da .....

tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Giuliano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Morghen n. 41;

contro

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

- non costituito -

<<1) per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità di controllo spazio aereo nella misura integrale prevista per legge e, dunque, con l'applicazione del meccanismo di trascinamento previsto dall'articolo 5, comma secondo, del D.P.R. n. 394/95, oltre interessi e rivalutazione sulle somme così computate fino alla data del soddisfo;

2) per la conseguente condanna della intimata P.A. alla corresponsione delle relative somme non percepite a titolo di indennità di controllo spazio aereo a causa della disapplicazione del citato meccanismo maggiorativo, oltre interessi e rivalutazione fino alla data del soddisfo>>.

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITO all'udienza pubblica del 22 aprile 2004 - relatore il cons. dott. Leonardo Pasanisi – l'avv. Leonardo Mennella (per delega dell'avv. Roberto Giugliano);

VISTO l'art. 26, co. 4°, della legge n. 1034 del 1971;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto ritualmente notificato e depositato, i signori in epigrafe indicati ricorrevano innanzi a questo Tribunale contro il ministero della Difesa, chiedendo il riconoscimento del loro diritto alla percezione dell'indennità di controllo spazio

aereo nella misura integrale prevista per legge, con l'applicazione del meccanismo di trascinamento previsto dall'articolo 5, comma 2<sup>a</sup>, del D.P.R. n. 394/95, oltre interessi e rivalutazione sulle somme così computate fino alla data del soddisfo, con conseguente condanna dell'intimata amministrazione statale al pagamento di tutte le somme per l'effetto dovute.

Al riguardo, i ricorrenti esponevano, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- di essere militari dell'aeronautica militare in servizio presso il 22<sup>a</sup> GRAM di Licola e di essere tutti beneficiari dell'indennità di controllo spazio aereo;
- che la suddetta indennità, nel sistema posto dalla legge n. 78 del 23 marzo 1983 (di cui all'art. 7, nonché alle allegate Tabelle I e IV), era rapportata (per tutti i militari, indipendentemente dal grado gerarchico) alla prima fascia dell'indennità di impiego operativo, con un aumento percentuale del 125%, del 140% o del 175% (a seconda del grado di abilitazione funzionale rispettivamente rivestito);
- che la stessa indennità era inoltre commisurata (ai sensi della "nota" alla Tab. IV) ad un ulteriore aumento percentuale del 20%, dovuto al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare (cd. trascinamento);
- che invece, nel nuovo sistema delineato dal D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 (di cui all'art. 5), la base di calcolo dell'indennità di controllo spazio aereo (pur essendo applicabili i medesimi aumenti percentuali collegati al grado di abilitazione) non era più rapportata alla sola prima fascia, bensì a sedici distinte fasce ripartite a seconda del grado gerarchico rivestito (venendo così introdotto un sistema di diversificazione dell'indennità in funzione del grado, del tutto estraneo al sistema previgente);
- che inoltre, a parere dei ricorrenti, il meccanismo di trascinamento previsto dall'abrogata nota alla Tabella IV della legge n. 78/83, doveva

intendersi sostituito con quello, simile, previsto dal 2<sup>a</sup> comma dell'articolo 5 D.P.R. n. 394/95, in virtù del quale risulterebbe dovuta un'ulteriore maggiorazione, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla legge n. 78/83 (l'1,25% per il primo grado di abilitazione, il 2% per il secondo grado di abilitazione ed il 3,75% per il terzo grado di abilitazione);

- che, peraltro quest'ultimo meccanismo di maggiorazione non era stato applicato dall'amministrazione intimata la quale, con nota del 9 ottobre 2002 (in risposta a diffida inoltrata in nome degli odierni ricorrenti), aveva ritenuto che <<l'articolo 5, comma secondo, del D.P.R. n. 394/95 non è applicabile al caso di specie in quanto le relative percentuali di aumento sono riconosciute solo al personale che abbia prestato servizio e non al personale tuttora percettore dell'indennità di controllo dello spazio aereo>>.

Tanto premesso, i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:

*Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma secondo, D.P.R. n. 394/95. Mancata corresponsione della misura integrale prevista dell'indennità per il controllo dello spazio aereo. Illegittimità.*

Sarebbe chiara, anche nella novella introdotta dall'articolo 5, comma 2<sup>a</sup>, del D.P.R. n. 394/95, la volontà del legislatore di rapportare l'indennità in questione a due parametri fondamentali e cioè, da un lato, all'effettivo svolgimento della funzione e, dall'altro, all'anzianità di esercizio della stessa. Contrariamente pertanto a quanto affermato dall'intimata amministrazione, il nuovo meccanismo di trascinamento si applicherebbe sia al personale che già percepiva la relativa indennità nel regime previgente, sia al personale che invece ha cominciato a percepirla solo dopo.

Inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, del D.P.R. n. 394/95, nell'adottare una nuova base di calcolo dell'indennità di controllo spazio aereo con riferimento non più ad un'unica fascia (come avveniva nel sistema delineato dalla legge n. 78 del 1983) ma a ben sedici distinte fasce, avrebbe operato un'ingiusta discriminazione in funzione del grado rivestito, tradendo la *ratio* dell'istituto, collegata unicamente all'effettivo svolgimento della funzione. Sotto tale profilo, chiedevano quindi che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'articolo 5, commi 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, del D.P.R. n. 394/95.

Il Ministero della Difesa non si costituiva in giudizio.

In data 7 aprile 2004, i ricorrenti depositavano memoria difensiva e documenti, insistendo per l'accoglimento del ricorso anche alla luce di quanto sancito dall'articolo 3, comma 72<sup>a</sup>, della legge n. 350 del 2003, che avrebbe chiarito in via interpretativa, in loro favore, l'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 2<sup>a</sup>, del D.P.R. n. 394/95.

All'udienza pubblica del 26 aprile 2004, il ricorso veniva introitato in decisione.

## DIRITTO

1. Come esposto nella premessa del fatto che precede, i ricorrenti svolgono una duplice pretesa.

In primo luogo, essi chiedono che l'indennità di controllo spazio aereo (di cui sono beneficiari) sia maggiorata secondo il sistema di calcolo previsto dall'articolo 5, comma 2<sup>a</sup>, del D.P.R. n. 394/95.

In secondo luogo, sollevano questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, del medesimo D.P.R., nella parte in cui tali disposizioni diversificano la base di calcolo dell'indennità in questione in funzione del grado gerarchico rivestito.

2. La seconda pretesa è tuttavia chiaramente inammissibile, non potendo essere sollevata questione di legittimità costituzionale di una norma regolamentare.

3. Il ricorso è invece fondato nei limiti della prima pretesa svolta (ed entro tali limiti deve essere accolto).

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 23 marzo 1983 n. 78 (recante “aggiornamento della legge 5 maggio 1976 n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”) e dal D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 (recante “recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze Armate”).

L'articolo 7 della legge n. 78 del 1983 (intitolato “indennità per il controllo dello spazio aereo”) stabilisce che <<agli ufficiali e ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nell'annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella>>.

La tabella IV prevedeva un doppio sistema di calcolo dell'indennità mensile per il controllo dello spazio aereo: da un lato, stabiliva che la suddetta indennità venisse rapportata all'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I [la quale prevedeva che l'indennità mensile di impiego operativo di base fosse rapportata a tre diverse misure (200.000, 150.000, 100.000), rispettivamente corrispondenti ad altrettante fasce di gradi gerarchici], con un diverso aumento percentuale a seconda del grado di abilitazione rivestito dall'interessato (125% per il primo grado, 140% per il secondo e 175% per il terzo); dall'altro stabiliva, in nota, che <<le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20% al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge>>.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 394 del 1995, tale sistema di calcolo è parzialmente mutato.

L'articolo 5 del cenato D.P.R. (intitolato "indennità di impiego operativo"), al comma 1<sup>^</sup>, ha modificato la tabella I, introducendo (in luogo delle originarie tre fasce di gradi), sedici distinte fasce di gradi per ruoli.

Ha poi stabilito, al comma 2<sup>^</sup>, che <<per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli ..., e 7 della legge 23 marzo 1983 n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983 n. 78>> (tabella la quale prevede, ai fini della pensionabilità delle indennità operative, un diverso aumento percentuale a seconda del grado di abilitazione: 1,25% per il primo grado, 2% per il secondo e 3,75% per il terzo).

Ha contestualmente, al comma 3<sup>^</sup>, abrogato la nota alla tabella IV allegata alla legge n. 78 del 1983.

Ha infine previsto, al comma 5<sup>^</sup> (per quanto in questa sede interessa), che le indennità operative per particolari impieghi (tra cui anche l'indennità di controllo spazio aereo, di cui all'articolo 7 della legge n. 78 del 1983) <<vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito>>.

Alla luce del delineato quadro normativo di riferimento, è evidente che l'indennità di controllo spazio aereo gode, anche nell'attuale sistema risultante dal D.P.R. n. 394 del 1995, di una doppia base di calcolo: l'una "fissa" (in funzione del grado di abilitazione e del grado gerarchico rivestito) e l'altra "variabile" (in funzione cioè

dell'anzianità di esercizio dell'impiego, in applicazione del contestato meccanismo del cd. trascinamento).

In primo luogo, infatti, in base al combinato disposto dei commi 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> dell'articolo 5 del D.P.R. cit., l'indennità di controllo spazio aereo deve essere chiaramente rapportata all'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per una delle 16 fasce della “nuova” tabella I, con il medesimo aumento percentuale, a seconda del grado di abilitazione rivestito, del 125%, del 140% o del 175%, già previsto dalla “vecchia” tabella IV (*in parte qua*, non abrogata dal D.P.R. n. 394 del 1995).

In secondo luogo, l'indennità di controllo spazio aereo così dovuta deve godere della ulteriore maggiorazione prevista dal comma 2<sup>a</sup> del medesimo articolo 5.

Tale norma infatti, nel riprodurre quasi pedissequamente la disposizione contenuta nella nota alla tabella IV (nota contestualmente abrogata dal successivo comma 3<sup>a</sup>), non può avere valenza transitoria (come sostanzialmente ritenuto dall'intimato Ministero nell'impugnata nota) dal momento che, in base al principio *tempus regit actum*, per il personale che avesse prestato servizio anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto, non sarebbe stata applicabile che la previgente disciplina di cui alla legge n. 78 del 1983.

In definitiva, la disposizione in esame è applicabile, “a regime”, nei confronti di tutti i militari che siano ancora in servizio e svolgano la funzione di controllo spazio aereo.

Del resto, a fugare ogni dubbio in proposito, è recentemente intervenuto l'articolo 3, comma 72<sup>a</sup>, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, secondo cui <<l'articolo 5, comma 2<sup>a</sup> del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5>>.

Appare quindi evidente, anche alla luce della suindicata disposizione interpretativa, che l'ulteriore maggiorazione da trascinamento di cui al comma 2<sup>a</sup> dell'articolo 5 del D.P.R. n. 394 del 1995 deve essere corrisposta a tutti coloro i quali percepiscano, in atto, l'indennità operativa di base (e quindi l'indennità di controllo spazio aereo, la cui piattaforma di calcolo, come si è visto, è proprio l'indennità operativa di base).

La pretesa svolta sul punto dai ricorrenti deve pertanto essere accolta e deve quindi essere dichiarato il loro diritto a percepire l'indennità di controllo spazio aereo con l'ulteriore maggiorazione di cui al comma 2<sup>a</sup> dell'articolo 5 del D.P.R. n. 394 del 1995, con conseguente condanna dell'intimata amministrazione alla corresponsione di tutte le somme che per l'effetto risulteranno dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (da computarsi secondo i criteri stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 3 del 1998: gli interessi legali su differenze retributive tardivamente corrisposte sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino all'adempimento tardivo, secondo i tassi in vigore alle relative scadenze; la rivalutazione deve essere calcolata sull'importo nominale dei singoli ratei, con riferimento all'indice ISTAT e la somma dovuta a tale titolo non deve essere ulteriormente rivalutata).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti che precedono.

5. Sussistono giusti motivi per compensare spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VI, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe (n. 12903/2002 Reg. Gen.).

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2004.

Il Presidente

Il Consigliere est.

(dott. Michele Perrelli)

(dott. Leonardo Pasanisi)

---

**Sentenze Consiglio di Stato**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

N.2188

Reg. Dec.

N. 5978 Reg. Ric.

Anno 2003

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA**

*(ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971,*

*come modificati dalla L. 205 del 2000)*

sul ricorso in appello n. **5978/2003**, proposto dal **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

**contro**

**Doria Guido, non costituito in giudizio;**

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia**

della sentenza del TAR Puglia - Lecce, Sez. I n. 1062/2003 in materia di **maggiorazioni** retributive;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla amministrazione dell'Economia e delle finanze

Vista la ordinanza istruttoria del 2 dicembre 2003 e la documentazione depositata dall'Amministrazione in data 29 gennaio 2004;

Relatore alla pubblica udienza del *3 febbraio 2004* il Cons. *Livia Barberio Corsetti* e udito altresì l'Avvocato dello Stato Greco;

Acquisito il consenso delle parti costituite in ordine all'applicazione dell'art. 3, comma 1, L. n. 205 del 2000;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato, riconoscendo il suo diritto a percepire gli incrementi percentuali previsti dall'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 per l'indennità di impiego operativo relativa alle attività individuate dagli articoli 3, 4, 5, e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco).

La sentenza è impugnata dall'Amministrazione, che ne chiede l'integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia, deducendo:

a) che l'articolo 44, comma 1, del D.P.R. n. 395/95 estende il trattamento indennitario previsto per il personale delle FFAA anche al personale della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore del decreto "...presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalla citata norma..."

b) l'articolo 5, comma 2, del DPR n. 394/95, di contro, è destinato esclusivamente al personale delle FFAA che in passato percepiva particolari indennità (imbarco, volo, aeronavigazione, ecc...) ed in seguito non è più percettore delle stesse in quanto non più impiegato nello svolgimento di servizi per i quali è previsto un trattamento indennitario;

c) soltanto con l'entrata in vigore del DPR n. 254/99, art.52, comma 3, sono stati estesi anche al personale del Corpo della GdF le disposizioni di cui al summenzionato articolo 5, comma 2, del DPR n. 349/95 secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.

Pertanto, ad avviso dell'Amministrazione, risulta evidente che le nuove disposizioni non possono ritenersi applicabili al resistente né per il periodo antecedente l'entrata in vigore del ricordato articolo 52, comma 3, avvenuta in data

1 gennaio 1998, né successivamente in quanto i medesimi sono tutt'ora impiegati in attività di volo e percepiscono le relative indennità.

Tale interpretazione sarebbe confermata sia dai risultati della concertazione a suo tempo esperita, sia dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, la quale, prevedendo l'opzione a favore del personale che cambi condizione di impiego, tra il trattamento spettante nella nuova posizione ovvero "qualora più favorevole, l'indennità **operativa** di base con le **maggiorazioni** percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del DPR 349/95" chiarisce la portata della norma in oggetto, che ha introdotto solo nuovi meccanismi di calcolo del trascinarsi senza tuttavia modificarne la "ratio".

## DIRITTO

L'appello dell'Amministrazione, concernendo esclusivamente questioni di diritto, sulle quali la Sezione si è già pronunciata (v. Sez. IV, n. 1349/2004) e rispetto alle quali il disposto incombente istruttorio aveva l'esclusiva finalità di ampliare la rappresentazione dei fatti, si presta ad essere deciso nel merito già in fase cautelare, con sentenza succintamente motivata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

Il trattamento indennitario di cui si controverte è disciplinato dall'articolo 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 che al primo comma modifica gli importi della indennità di impiego operativo di base (di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983) e al comma 2 prevede:

"Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3,4,5, e 6, primo, secondo e terzo comma e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78".

Oggetto della controversia è l'individuazione: a) dei destinatari originari di tale disposizione; b) dei destinatari della disposizione a regime. Quanto al secondo punto, è necessario chiarire se la disposizione è destinata soltanto a coloro che hanno prestato servizio nelle condizioni previste dalla norma solo in passato ovvero se essa è destinata anche a coloro che attualmente prestano servizio nelle suddette condizioni.

Per inquadrare la fattispecie occorre ricordare che a norma dell'articolo 2 della legge n. 78/1983: "Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire

50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.”

L'art. 44 comma 1 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395 estende il trattamento indennitario (per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari) spettante agli appartenenti alle Forze Armate anche al personale del Corpo della Guardia di Finanza che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle relative norme istitutive.

Ne consegue che, dall'entrata in vigore del D.P.R. 395/1995 si applica al personale della Guardia di Finanza l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 394/1995 che stabilisce le misure dell'indennità di impiego **operativa** di base, alla quale sono parametrata le misure delle indennità speciali di cui all'articolo 44.

Il problema sorge in relazione al secondo comma del suddetto articolo 5 che testualmente stabilisce:

“ Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983 n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983 n. 78.”

Sostiene l'Amministrazione che tale disposizione non si applica al personale della Guardia di finanza dalla sua entrata in vigore, ma solo dalla data in cui tale applicazione è stata ad esso estesa dal DPR. 16 marzo 1999, n. 255 (successivo accordo) che all'articolo 52, comma 3 stabilisce:

“Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del D.P.R. n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite”.

Sul punto l'appello è fondato. La citata disposizione costituisce infatti la dimostrazione evidente che l'articolo 44 del D.P.R. 395 del 1995 ha provveduto ad estendere alla guardia di finanza le indennità da esso specificamente individuate, ma non il sistema delle **maggiorazioni** di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. 394/1995.

Resta da chiarire ancora se il secondo comma dell'articolo 5 si applichi solo a coloro che “sono stati in servizio” in impieghi operativi che comportano l'attribuzione delle indennità speciali di cui agli articoli 2,3,4,5, 6 e 7 della legge n. 78/1983, o anche a coloro che attualmente sono ancora in servizio in tali impieghi.

Ad avviso del Collegio la disposizione va interpretata secondo il significato logico che ad essa deve essere attribuito alla luce di tutte le disposizioni in materia. In particolare rileva la disposizione di cui al DPR 16 marzo 1999, n. 255, in base alla quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l'indennità speciale spettante nella nuova posizione e "qualora più favorevole" l'indennità **operativa** di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1955".

Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l'uno e l'altro trattamento, restando esclusa la possibilità del cumulo.

Ciò dimostra che l'indennità **operativa** di base maggiorata assolve ad una funzione meramente perequativa in favore di coloro che, avendo prestato in passato servizi che comportano l'attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella **operativa** di base, (i servizi di cui agli articoli 3,4,5,6 e 7 della legge 78/83), ritornando a percepire solo quella di base, perderebbero parte dei loro emolumenti. La **maggiorazione** di cui al comma 2, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni), può, peraltro, complessivamente essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento.

Non avrebbe senso, invece, attribuire la **maggiorazione** a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella **operativa** di base. Ciò contrasterebbe anche col divieto di cumulo delle indennità di cui all'articolo 17 della legge n. 78/83, che espressamente dispone: "Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro".

Non si può poi sottacere che la legge finanziaria per il 2004, all'articolo 3, comma 72, dettando l'interpretazione autentica dell'articolo 5, ha espressamente previsto che le **maggiorazioni** di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità **operativa** di base.

Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello dell'amministrazione deve essere accolto. Non essendosi costituito il resistente non v'è luogo pronunciarsi sulle spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Paolo SALVATORE Presidente

Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere, est.

Antonino ANASTASI Consigliere

Anna LEONI Consigliere

Carlo DEODATO Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Livia Barberio Corsetti Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**20 aprile 2004**

**(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)**

**Il Dirigente**

**Antonio Serrao**

*N.R.G. 5978/2003*

***Altre sentenze con cui il Consiglio di Stato accoglie l'appello dell'Amministrazione in tema di indennità operativa e trascinarsi e boccia quindi il ricorso.***

CONS. STATO  
SENTENZE 200402187

CONS. STATO  
SENTENZE 200402186

CONS. SENTENZE	STATO 200402185
CONS. SENTENZE	STATO 200402183
CONS. SENTENZE	STATO 200402182
CONS. SENTENZE	STATO 200402181
CONS. SENTENZE	STATO 200402180
CONS. SENTENZE	STATO 200402179
CONS. SENTENZE	STATO 200402178
CONS. SENTENZE	STATO 200402379
CONS. SENTENZE	STATO 200406961
CONS. SENTENZE	STATO 200401881
CONS. SENTENZE	STATO 200401882
CONS. SENTENZE	STATO 200401883
CONS. SENTENZE	STATO 200401884
CONS. SENTENZE	STATO 200401885
CONS. SENTENZE	STATO 200401886
CONS. SENTENZE	STATO 200401888

CONS. SENTENZE	STATO 200401887
CONS. SENTENZE	STATO 200401889
CONS. SENTENZE	STATO 200401890
CONS. SENTENZE	STATO 200401891
CONS. SENTENZE	STATO 200401892
CONS. SENTENZE	STATO 200401893
CONS. SENTENZE	STATO 200401894
CONS. SENTENZE	STATO 200401349